

## VADEMECUM PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino).

Condizione essenziale è che l'avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del regno d'Italia); per gli emigrati di origine veneta dal 1866 mentre per quelli di origine triestina dal 1920 (cioè dall'anno di annessione al Regno d'Italia). Qualora la nascita sia si sia verificata prima tali anni, e così anche l'emigrazione all'estero, è necessario che la morte sia avvenuta successivamente.

Le ipotesi di riconoscimento e la documentazione da produrre, sono elencate nella Circolare del Ministero dell'Interno n. k.28 del 08 aprile 1991.

Il Sindaco/Ufficiale dello Stato civile è competente ad effettuare il riconoscimento solo se il richiedente è residente nel Comune.

Gli extracomunitari dovranno esibire:

- passaporto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen, apposto al momento del controllo di frontiera, se provengono da Paesi Schengen;
- **dichiarazione di presenza, resa al Questore entro otto giorni dall'ingresso**, se provenienti da Paesi che applicano la Convenzione Schengen (anche nel caso l'aereo vi abbia fatto solo scalo).

Qualora il riconoscimento non avvenga nel termine di 90 giorni, il richiedente dovrà munirsi di permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.

**Prima della richiesta di residenza, nella mattinata del solo giovedì, l'interessato dovrà, mostrare, senza alcuna istanza e previo appuntamento, tutta la documentazione all'Ufficiale dello Stato civile il quale verificherà solo se c'è discendenza e fornirà indicazioni sommarie qualora rilevi evidenti carenze nella documentazione.**

**Si ribadisce che non si tratta della verifica sulla legittimità, che sarà effettuata in seguito.**

A seguito di tale riscontro, sarà cura dell'Ufficiale dello Stato civile, comunicare all'Ufficiale di Anagrafe il diritto alla residenza.

Documentazione per la residenza:

- passaporto (come specificato sopra);
- codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- comunicazione dell'Ufficiale di Stato civile in merito alla documentazione;
- titolo di possesso dell'alloggio.

L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, redatta sull'istanza predisposta da questo Ente, con marca da bollo da euro 16, dovrà contenere:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato all'estero rilasciato dal comune di nascita. Nel caso i registri di stato civile non si fossero formati potrà essere prodotto un certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia e legalizzato dalla curia vescovile (ammesso solo in questo caso);
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso il richiedente la cittadinanza;
- 3) atto di matrimonio dell'avo emigrato all'estero;
- 4) atto di matrimonio di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso il richiedente la cittadinanza;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato di emigrazione, munito di traduzione in lingua italiana, attestante che l'avo a suo tempo emigrato non acquistò la cittadinanza dello Stato di emigrazione.

Al posto dei certificati di cui sopra, si accetteranno certificati di battesimo solo se all'epoca della nascita non erano stati istituiti gli uffici di stato civile (In Brasile il Cartorio).

Se a corredo dell'istanza vi è un certificato di battesimo e i genitori non sono coniugati, non si può accertare la filiazione poiché non risulta il riconoscimento di alcuno.

N.B. Gli Uffici di Stato Civile si sono costituiti dal Primo gennaio 1866 nella maggior parte d'Italia, dal Primo settembre 1871 in Veneto, dal Primo settembre 1924 in Trentino Alto Adige, parte del Friuli-Venezia Giulia e territorio di Trieste.

Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se se ne hanno i requisiti, pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.

La donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948 e, in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

Nell'istanza di richiesta del riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza, l'interessato deve compilare con cura la parte riguardante la residenza all'estero sua e dei suoi ascendenti ed indicare la competenza territoriale dei consolati Italiani a rilasciare l'attestazione di non rinuncia.

Si precisa che il Comune non garantisce che il riconoscimento della cittadinanza italiana sia contenuto in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero e l'esiguo personale addetto.